



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15

PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Telefoni:

Centralino	02 / 9695111
Segreteria	02 / 96951182
Ufficio Tecnico	02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi	02 / 96951183
Servizi Sociali	02 / 96951186
Vigili Urbani	02 / 96951185
Fax	02 / 96951150

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 2004, esecutiva il
_____. In vigore dal _____.)

SOMMARIO

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo

Titolo II – Attività preliminare

- Art. 3 - Determinazione a contrattare
- Art. 4 - Presidenza delle gare

Titolo III - Pubblicità

- Art. 5 - Pubblicità

Titolo IV – La scelta del contraente

- Art. 6 - Scelta del contraente
- Art. 7 - Casi particolari d'esclusione
- Art. 8 - Offerte anomale
- Art. 9 - Pubblico incanto (procedura aperta)
- Art. 10 - Metodo di gara
- Art. 11 - Aggiudicazione
- Art. 12 - Licitazione privata semplificata
- Art. 13 - Criteri d'aggiudicazione della licitazione privata
- Art. 14 - Soggetti esclusi dalla gara
- Art. 15 - Inviti
- Art. 16 - Adempimenti preliminari dell'appalto-concorso
- Art. 17 - Commissione giudicatrice dell'appalto concorso
- Art. 18 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso
- Art. 19 - Aggiudicazione
- Art. 20 - Definizione e ammissibilità della trattativa privata
- Art. 21 - Valutazione delle offerte ed aggiudicazione

Titolo V – Le concessioni

- Art. 22 - Tipologia
- Art. 23 - Organo competente
- Art. 24 - Commissione di gara
- Art. 25 - Scelta del concessionario
- Art. 26 - Disciplina di concessione
- Art. 27 - Trasformazione o annullamento del rapporto
- Art. 28 - Concessioni particolari

Titolo VI - Aggiudicazione

- Art. 29 - Competenza per l'aggiudicazione

Titolo VII – Stipulazione e gestione dei contratti

- Art. 30 - Forma e contenuto dei contratti
Art. 31 - Competenza a stipulare i contratti
Art. 32 - Spese contrattuali
Art. 33 - Gestione del contratto
Art. 34 - Scadenza dei contratti
Art. 35 - Cauzioni
Art. 36 - Svincolo cauzione
Art. 37 - Subappalto
Art. 38 - Controllo e vigilanza

Titolo VIII – Definizione delle controversie

- Art. 39 - Definizione delle controversie – Arbitrato
Art. 40 - Designazione dell'arbitro

Titolo IX – Lavori, forniture e servizi in economia - Sponsorizzazioni

- Art. 41 - Rinvio
Art. 42 - Sponsorizzazioni

Titolo X – Disposizioni finali

- Art. 43 - Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
Art. 44 - Norme abrogate
Art. 45 - Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 46 - Tutela dei dati personali
Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 48 - Casi non previsti dal presente regolamento
Art. 49 - Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle superiori norme, l'attività contrattuale del Comune per tutte le tipologie contrattuali consentite e per quanto non disciplinato da normative specifiche.

Art. 2 - Scopo

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO II - ATTIVITÀ PRELIMINARE

Art. 3 - Determinazione a contrattare

1. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile del Settore competente.

Art. 4 - Presidenza delle gare

1. Ogni esperimento di pubblico incanto o licitazione privata è presieduto dal Responsabile del Settore cui si riferisce la gara, assistito da un dipendente designato dallo stesso Presidente. Il predetto dipendente svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

2. Resta salva la facoltà del Sindaco d'attribuire al Segretario Comunale la competenza a gestire e presiedere la gara.

3. Per l'aggiudicazione mediante appalto concorso e per l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata, trovano applicazione le normative superiori al momento vigenti.

4. Nei casi in cui tali normative nulla dicano per le forme d'appalto del comma precedente, la Giunta Comunale nominerà una commissione di gara formata da quattro esperti e presieduta dal Responsabile del Settore competente, o dal Segretario Comunale. Il segretario della commissione sarà nominato dal Presidente.

TITOLO III – PUBBLICITÀ

Art. 5 - Pubblicità

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla superiore normativa al momento vigente.

2. E' sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione d'apposito avviso all'Albo Pretorio comunale.

3. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 6 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione superiore.

2. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, si può procedere ad una prima selezione d'aspiranti concorrenti.

Art. 7 - Casi particolari d'esclusione

1. E' escluso, comunque, dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 8 - Offerte anomale

1. Sono escluse dalla gara le offerte che presentino un ribasso anomalo.

2. Sono anomale le offerte che presentano un ribasso che si discosti vistosamente dagli altri o che non sia giustificato rispetto alla base d'asta o ai prezzi di mercato.

3. Tranne che nei casi d'esclusione automatica previsti dalle superiori disposizioni, il Responsabile del Settore verifica l'offerta anomala e, in relazione all'esito, esclude o ammette il concorrente alla gara.

Art. 9 - Pubblico incanto (Procedura aperta)

1. Il pubblico incanto o asta pubblica si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nel bando di gara, salve proroghe disposte dal Presidente.

2. L'esclusione dalla gara è disposta dal Presidente della gara.

Art. 10 - Metodo di gara

1. Il pubblico incanto si svolge normalmente con il metodo delle offerte segrete, secondo le modalità indicate nel bando.

2. Sono ammesse, nel rispetto delle superiori disposizioni e delle procedure previste dal bando, anche le modalità dell'estinzione di candela vergine e del pubblico banditore.

Art. 11 - Aggiudicazione

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara e dal Segretario.

2. L'aggiudicazione, fatta salva la definitiva approvazione dell'organo competente, viene disposta secondo le modalità stabilite nel bando.

Art. 12 - Licitazione privata semplificata.

1. La licitazione privata semplificata si svolge secondo le disposizioni dell'art. 23 della Legge n. 109/1994 e dell'art. 77 del D.P.R. n. 554/1999, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13 - Criteri d'aggiudicazione della licitazione privata

1. Per i criteri d'aggiudicazione s'applicano le superiori disposizioni.

2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 17.

Art. 14 - Soggetti esclusi dalla gara

1. Le esclusioni dalle licitazioni private vanno disposte esclusivamente per mancanza dei requisiti e comunicate agli interessati.

Art. 15 - Inviti

1. Gli inviti alla licitazione privata devono contenere gli elementi previsti dalla superiore legislazione al momento vigente.

Art. 16 - Adempimenti preliminari dell'appalto-concorso

1. Si procede alla scelta del contraente con il sistema dell'appalto-concorso, allorché si richieda una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche le cui relative soluzioni si ritenga debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferma restando la facoltà, per il Comune, di predisporre preventivamente un progetto preliminare, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che s'intende perseguire, le speciali esigenze che s'intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

3. Per i lavori pubblici, l'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è eseguito per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata

componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate o per le concessioni di costruzione e gestione. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare o definitivo, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.

Art. 17 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta: dal Responsabile del Settore, o dal Segretario Comunale, che la presiede, e da quattro componenti muniti di titoli culturali o professionali attinenti alla specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto. Per i concorsi di progettazione trova applicazione la normativa superiore.

3. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti la Commissione giudicatrice viene effettuata secondo il disposto della legislazione nazionale e comunitaria che disciplina anche l'incompatibilità a far parte della Commissione.

4. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune designato dal Presidente.

5. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 18 - Aggiudicazione nell'appalto-concorso

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi variabili in relazione alla prestazione da fornire:

- a) il prezzo;
- b) il valore tecnico ed estetico delle prestazioni;
- c) il tempo d'esecuzione;
- d) il costo d'utilizzazione e di manutenzione;
- e) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

Art. 19 - Aggiudicazione

1. La Commissione aggiudicatrice, al termine dei propri lavori, rassegna gli atti al Comune, proponendo l'offerta da considerare economicamente più vantaggiosa.

2. L'organo competente, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla Commissione.

3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevati sanabili, l'organo competente provvede alla sua riforma con lo stesso atto d'approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.

4. L'organo competente può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia ritenuta troppo onerosa. Con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Art. 20 - Definizione e ammissibilità della trattativa privata

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo.

2. Per i lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è ammesso nel rispetto della superiore legislazione.

3. E', in ogni caso, ammessa la stipulazione del contratto a trattativa privata nelle fattispecie previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

4. Per la trattativa privata, trova applicazione la superiore normativa e quella specifica in base alla tipologia del contratto.

5. Il Responsabile del Settore negozia il contratto con il contraente che abbia offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'aggiudicazione di appalti d'uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita.

Art. 21 - Valutazione delle offerte ed aggiudicazione

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata al Responsabile del Settore o, nei casi ammessi, al Responsabile del procedimento.

2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri auto limitativi stabiliti con la determinazione a contrattare.

3. L'organo competente procederà all'aggiudicazione mediante trattativa privata.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 22 - Tipologia

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:

- a) progettazione, costruzione e gestione;
- b) affidamento dei servizi;
- c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.

2. Nell'assumere la decisione di procedere mediante concessione, il Comune individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 23 - Organo competente

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), del T.U. 18

agosto 2000, n. 267.

2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalle superiori disposizioni e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Art. 24 - Commissione di gara

1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione s'applica la disciplina prevista dall'art. 17 del presente regolamento.

Art. 25 - Scelta del concessionario

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.

2. L'affidamento in concessione di progettazione, di costruzione e gestione di opere pubbliche avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dalle superiori disposizioni.

3. Nei casi previsti dall'art. 20 del presente regolamento si può procedere mediante trattativa privata.

Art. 26 - Disciplina di concessione

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 27 - Trasformazione o annullamento del rapporto

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, il Comune può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 28 - Concessioni particolari

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalle superiori disposizioni, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.

2. Per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE

Art. 29 - Competenza per l'aggiudicazione

1. Provvede ad aggiudicare, di norma, il contratto al privato contraente il Responsabile del Settore.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 30 - Forma e contenuto dei contratti

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario comunale pro-tempore in qualità d'ufficiale rogante.

2. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:

- a) se la scelta del contraente segue la procedura della trattativa privata, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- b) nei contratti di locazione;
- c) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
- d) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale;
- e) per tutti gli altri contratti se d'importo modesto e, comunque, non superiore a 25.000,00 Euro.

3. Il contratto contiene, per quanto non disciplinato dalle norme superiori, le clausole dirette a regolare il rapporto tra il Comune di Origgio e il contraente, in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

4. Per i lavori pubblici il contratto è disciplinato dall'art. 45 del D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M. 19 aprile 2000, n. 145, concernente il capitolato generale d'appalto.

Art. 31 - Competenza a stipulare i contratti

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita ai dirigenti, ovvero, se il Comune ne è privo, ai Responsabili dei Settori cui siano state attribuite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del medesimo T.U., le funzioni dirigenziali.

2. Il Responsabile del Settore stipulante s'attiene strettamente alla volontà del Comune manifestata attraverso atti formali.

Art. 32 - Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono, di norma, a carico del privato contraente, fatte salve diverse decisioni.

Art. 33 - Gestione del contratto

1. L'originale del contratto è depositato nella raccolta dei contratti tenuta dal Segretario Comunale.

2. Il Segretario Comunale provvede, ove occorra, all'iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti ed alla registrazione, trascrizione e voltura.

Art. 34 - Scadenza dei contratti

1. Tutti i Responsabili dei Settori hanno l'obbligo della tenuta di un «Registro

scadenziario dei contratti».

2. Tale obbligo non sussiste se il Comune tiene un "Registro generale informatico scadenziario dei contratti" che ogni Responsabile di Settore avrà l'obbligo di consultare e tenere aggiornato, per gli atti di sua competenza.

Art. 35 - Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 o dalle altre superiori norme che dovessero essere in futuro emanate.

2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.

3. L'esonero dal versamento della cauzione, per gli altri contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale, potrà essere concesso a condizione che venga praticata una riduzione del prezzo della vendita o dell'appalto tale che il miglioramento del prezzo d'aggiudicazione possa considerarsi adeguato, in relazione ai tassi bancari in vigore.

4. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella Tesoreria comunale.

5. Per i lavori pubblici trovano applicazione le superiori normative.

Art. 36 - Svincolo cauzione

1. Lo svincolo della cauzione sarà disposto con determinazione del competente Responsabile del Settore.

2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Art. 37 - Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa superiore vigente ed è autorizzato dal Responsabile del Settore o, per i lavori pubblici, dal Responsabile del procedimento.

Art. 38 - Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dal Comune tramite il Settore a cui si riferisce il contratto.

2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.

3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 39 - Definizione delle controversie - Arbitrato

1. In caso di controversie, ove non si raggiunga un accordo bonario con il privato contraente, la definizione può essere demandata ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.

2. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati sulla base della tariffa professionale forense in relazione ai valori, al numero e alla complessità delle questioni.

3. Per i lavori pubblici trovano applicazione le norme superiori.

Art. 40 - Designazione dell'arbitro

1. Nel caso si proceda ad arbitrato, la Giunta Comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e il Presidente del Tribunale competente nomina un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.

2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale dev'essere in possesso di comprovate e documentate capacità ed esperienza nella materia controversa.

3. Per i lavori pubblici trova applicazione la superiore normativa.

TITOLO IX - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - SPONSORIZZAZIONI

Art. 41 - Rinvio

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati dai relativi Regolamenti.

Art. 42 - Sponsorizzazioni

1. Il Comune può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazioni a particolari manifestazioni culturali il Comune può assumere anche la veste di sponsor.

2. La sponsorizzazione può avere origine da iniziativa del Comune, cui dev'essere assicurata idonea pubblicità, o di soggetti privati.

3. Gli strumenti d'attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di Legge o regolamenti.

4. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti d'esclusiva, di eventuali benefici, di modalità d'utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e d'ogni altro obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento, neanche a titolo d'interessi legali.

3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Art. 44 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 45 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 46 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello d'esecutività della deliberazione d'approvazione.

Art. 48 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le norme superiori al momento vigenti.

Art. 49 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento s'intendono modificate per effetto di

sopravvenute superiori norme vincolanti.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, s'applica la normativa sopraordinata.